



REGIONE DEL VENETO

CRITERI DI AMMISSIONE A COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI INTEGRATI NEL CAMPO DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA. L.R. N. 9 DEL 7 MAGGIO 2002, ART. 3. BANDO ANNO 2009.

PREMESSA

Il presente bando rappresenta la prosecuzione del percorso avviato già nel 2007, con deliberazione della Giunta regionale n. 145/CR del 20 novembre 2007, tra Regione ed Enti locali per la promozione e l'attuazione di progetti integrati e di azioni preventive sul territorio, con il fine di elevare gli standard di sicurezza urbana, ai sensi della L.R. n. 9 del 7 maggio 2002, art. 3, e nell'ottica di:

- valorizzare il ruolo di indirizzo proprio della Regione;
- orientare gli Enti locali alla "specializzazione" dei progetti, identificando obiettivi e metodi;
- valorizzare la capacità progettuale degli Enti locali, contribuendo ad accrescere la qualità;
- favorire una maggiore flessibilità nella attuazione e gestione dei progetti.

La progettualità degli Enti Locali è prioritariamente orientata a perseguire degli obiettivi "strategici" definiti dalla Regione ed è valutata analiticamente al fine di favorire il finanziamento di quei progetti che si presentino con apprezzabili livelli di "qualità" operativa e di gestione.

Gli obiettivi pertanto si distinguono in:

- 1. obiettivi strategici di indicazione regionale;**
- 2. obiettivi specifici individuati dagli enti locali.**

Gli obiettivi strategici individuati dalla Regione assumono speciale rilievo per favorire l'incremento della sicurezza urbana e la razionalizzazione e stabilizzazione dei servizi di polizia locale; ciò anche in ottemperanza a precise indicazioni provenienti dal legislatore regionale e dalla stessa Giunta regionale.

Paragrafo I - OBIETTIVI E PRIORITÀ

Gli Enti locali possono inoltrare domanda per il cofinanziamento di progetti integrati nel campo della legalità e della sicurezza afferenti agli ambiti tematici elencati all'art. 3 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2002 (*) scegliendo:

- 1. un obiettivo strategico**, scelto fra quelli proposti dalla Regione e di seguito individuati:
 - a. Realizzazione di forme e sistemi coordinati e integrati di vigilanza, sicurezza locale e di quartiere;
 - b. Interventi di polizia locale per la sicurezza stradale;
 - c. Interventi su aree urbane "a rischio" degrado e criminalità;
 - d. Stabilizzazione ed estensione territoriale ottimale e dei servizi associati di polizia locale (obbligatorio per le forme associative).

o in alternativa:

2. un obiettivo specifico da essi stessi individuato.

Nell'ambito del *primo obiettivo strategico* potranno essere definite azioni mirate a:

- potenziare la vigilanza locale e di quartiere, sulla base di appositi programmi di controllo del territorio pensati in funzione delle specifiche criticità locali, da attuare anche in collaborazione con Soggetti pubblici o privati e nei limiti delle rispettive competenze.

Nell'ambito del *secondo obiettivo strategico* potranno essere definite azioni mirate a:

- *riduzione degli incidenti stradali e delle loro conseguenze*, attraverso l'analisi delle cause e delle caratteristiche dei luoghi o tratti stradali a maggiore incidentalità e la conseguente predisposizione di piani integrati che pongano in essere i necessari interventi operativi (**).

Nell'ambito del *terzo obiettivo strategico* potranno essere definite azioni che, per aree urbane individuate "a rischio" degrado e criminalità, siano mirate a:

- favorire l'uso di strumenti e apparati tecnologici idonei a videosorveglianza e telecontrollo;
- definire protocolli di intervento e coordinamento in caso di emergenza;
- individuare strumenti e interventi di riqualificazione urbana.

Nell'ambito del *quarto obiettivo strategico* potranno essere definite azioni mirate a:

- costituzione, rafforzamento e stabilizzazione del legame associativo fra gli Enti che partecipano al progetto anche in riferimento alla ottimale zonizzazione;
- allargamento dei servizi associati di polizia locale attraverso l'attivazione di nuovi legami associativi, al fine di massimizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi di polizia locale offerti;
- Ottimizzazione dell'organizzazione, delle procedure operative e dell'uso di strumenti e mezzi.

Questo ultimo obiettivo strategico è riservato e obbligatorio per le forme associative di Enti locali già costituite e va comunque perseguito come obiettivo a sé stante o aggiuntivo se viene scelto anche un diverso obiettivo. Questo obiettivo strategico sarà comunque adeguatamente valorizzato nell'ambito dei criteri di valutazione del progetto.

STABILIZZAZIONE ED ESTENSIONE TERRITORIALE OTTIMALE DEI SERVIZI ASSOCIATI DI POLIZIA LOCALE

La valorizzazione di questo obiettivo strategico è effettuata in relazione al grado di adeguamento ai parametri o indicatori di stabilità e di allargamento riportati al Paragrafo IV, già raggiunto o raggiungibile da parte dell'Ente proponente e degli Enti associati (o che in prospettiva si assoceranno) mediante le azioni di progetto.

Ciò anche in relazione al "Piano di zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale", approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con **D.G.R. n. 2350 dell'8 agosto 2008** e eventuali succ. modif..

Qualora vi sia la previsione di possibile estensione stabile dell'ambito territoriale di progetto, l'Ente proponente e gli Enti eventualmente associati, o che intendono associarsi, dovranno dare atto degli impegni formali già assunti e delle azioni connesse, allegando anche la relativa documentazione probatoria; in ogni caso **la durata della forma associativa prevista deve essere almeno quinquennale.**

Paragrafo II - ACCESSO AI FINANZIAMENTI**1) - I SOGGETTI COINVOLTI**

Le domande di cofinanziamento possono essere inoltrate - in via esclusiva - dagli Enti locali che alla data di scadenza del bando abbiano i requisiti previsti ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 7 maggio 2002, ossia:

1. Comuni singoli con popolazione di almeno 20.000 abitanti;
2. Comuni singoli definiti "a prevalente economia turistica" individuati ai sensi della L.R. n. 62/'99, senza limiti di popolazione;
3. Province;
4. Comunità Montane, che svolgono o intendano svolgere funzioni o servizi di polizia locale su delega da parte dei Comuni che ne fanno parte;
5. Unioni e Consorzi di Comuni, competenti in materia di polizia locale e sicurezza e che abbiano popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti e durata non inferiore a cinque anni;
6. Fusioni di Comuni costituite da non più di cinque anni antecedenti alla scadenza del bando e con popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti;
7. Comuni convenzionati o comunque associati nelle forme previste dalla legge, per il tramite di un Comune capofila, con popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti e durata non inferiore a cinque anni, che abbiano aderito alla forma associativa in data non successiva a quella di presentazione della domanda.

2) - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

La documentazione obbligatoria richiesta ai fini dell'ammissibilità delle domande è costituita dall'**originale cartaceo, unitamente alla sua esatta riproduzione anche su supporto digitalizzato (CD) in formato PDF**, della seguente documentazione:

- a. **DOMANDA** di ammissione al cofinanziamento, **sottoscritta in originale** dal legale rappresentante dell'Ente proponente o dal Responsabile di procedimento, redatta sul modulo in Allegato A1;
- b. **SCHEMA DI PROGETTO** redatto sul modulo in Allegato A2. Lo schema di progetto deve essere allegato anche alla delibera che lo approva, di cui al punto c.
Lo schema di progetto deve essere redatto nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nella "**Guida alla compilazione**" riportata in appendice allo schema di progetto stesso. E' possibile anche prendere visione delle "**Guide tecniche**" utili per la redazione dei progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi strategici, reperibili sul sito: www.regione.veneto.it, area tematica: Sicurezza e Polizia locale;
- c. **DELIBERA**, in originale o copia conforme, dell'Ente proponente che approva lo schema di progetto (da allegare alla stessa). La delibera deve contenere anche la previsione totale della spesa ed essere adottata in data non antecedente a quella di pubblicazione del bando sul B.U.R.;
- d. Nel caso di Enti eventualmente associati in convenzione, **DELIBERE DEGLI ENTI ASSOCIATI**, in originale o copia conforme, che approvano il medesimo schema di progetto in allegato e in conformità alla precedente lett. c);
- e. **ORIGINALE O COPIA CONFORME, DELLO STATUTO O DEGLI ATTI COSTITUTIVI DELLA FORMA ASSOCIATIVA**, ove già formalmente costituita (se in fase di costituzione, allegare la relativa documentazione probatoria). Qualora tale documentazione sia già stata trasmessa alla Struttura regionale competente, è sufficiente indicarne gli estremi unitamente alla dichiarazione che nulla è

mutato; in caso contrario vanno indicati i mutamenti intervenuti e va allegata la copia conforme della delibera che li ha approvati oltre al testo integrato dell'atto costitutivo;

- f. Nel caso di progetti presentati da **Comunità Montane**, ove non già previsto dallo Statuto in termini di *delega* generale per l'esercizio di tutte le funzioni attinenti alla polizia locale, è richiesta copia conforme della delibera di delega da parte dei singoli Enti aderenti.

E' data facoltà agli Enti di allegare l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile a meglio illustrare o comprovare i dati e le informazioni contenute nel progetto presentato.

E' fatto obbligo di comunicare tempestivamente alla Struttura regionale competente l'eventuale cambio di presidenza, di denominazione o di ogni altro aspetto organizzativo o costitutivo afferente alla forma istituzionale associativa prescelta dagli Enti.

3) - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ:

Le domande sono ritenute ammissibili esclusivamente se:

- presentate da un Ente locale in possesso dei requisiti previsti al precedente punto 1 (per le Forme associative la *durata almeno quinquennale* decorre dalla data indicata nel medesimo atto costitutivo, la *data di adesione* decorre dalla effettiva sottoscrizione dell'atto costitutivo);
- predisposte e compilate utilizzando la modulistica di bando;
- corredate di tutta la documentazione obbligatoria prevista, anche su supporto digitalizzato;
- sottoscritte e timbrate in originale, in calce alla domanda, dal Legale rappresentante o dal Responsabile di procedimento dell'Ente proponente;
- presentate entro e non oltre la data di scadenza indicata al successivo punto 4;
- l'Ente proponente presenta una sola domanda;
- L'Ente proponente non ha richiesto o ottenuto altri finanziamenti regionali per il medesimo progetto, oggetto di domanda, o singole azioni di esso;
- tutti gli Enti che fanno parte di una forma associativa partecipano al progetto;
- l'Ente locale, proponente o che rientra in una forma associativa, partecipa ad un solo progetto.

4) - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, redatte sulla modulistica predisposta e corredata dai documenti obbligatori previsti, dovrà essere inviata entro il termine perentorio del 31 agosto 2009 al seguente indirizzo:

Regione del Veneto - Unità di Progetto Sicurezza Urbana e Polizia Locale - Sede: G.B. Giustinian, Fondamenta Ognissanti, Dorsoduro 1454, 30123 Venezia.

Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità alternative:

- inviate a mezzo raccomandata A.R., all'indirizzo sopra riportato (fa fede il timbro postale);
- recapitate a mano entro le ore 12 del termine fissato, direttamente all'indirizzo sopra riportato.

Domande trasmesse oltre il termine perentorio suddetto non saranno prese in considerazione.

Paragrafo III - CONDIZIONI ATTUATIVE

La realizzazione del progetto deve avvenire nel rispetto dei tempi prefissati e con il concorso finanziario della Regione, entro i massimali stabiliti.

1) - DURATA DEL PROGETTO

Il progetto deve essere realizzato entro il termine massimo di:

- a. **15 mesi** dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del cofinanziamento, se si tratta di progetti comportanti unicamente spesa corrente o mista;
- b. **30 mesi** dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del cofinanziamento se si tratta di progetti comportanti unicamente spesa di investimento (ovvero con spesa corrente a totale carico dell'Ente).

2) - ENTITÀ DEL COFINANZIAMENTO

L'entità del cofinanziamento richiesto e assegnato **non può essere inferiore al 30% e non può superare il 70%** dell'importo totale di progetto al netto dell'I.V.A. (con arrotondamento per i centesimi di Euro) e fatti salvi i limiti minimi e massimi, in valore assoluto, sotto riportati:

- **Non meno di € 10.000,00 e non più di € 100.000,00** per progetti contenenti azioni a titolo di sola SPESA CORRENTE;
- **Non meno di € 30.000,00 e non più di € 250.000,00** per progetti contenenti azioni a titolo di sola SPESA D'INVESTIMENTO;
- **Non meno di € 40.000,00 e non più di € 350.000,00** per progetti contenenti azioni a titolo di SPESA MISTA, fatti salvi i valori minimi e massimi sopra indicati per tipologia di spesa.

Eventuali spese previste a totale carico dell'Ente non sono computabili nell'importo di progetto ammissibile a cofinanziamento.

Paragrafo IV - CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

Dal complesso dei dati e delle informazioni contenuti nello schema di progetto saranno estrapolati taluni elementi qualificanti - o indicatori di qualità - suddivisi in 4 macro-aree, che dovranno servire per la valutazione tecnica dei progetti.

1) - INDICATORI DI QUALITÀ**I° macro-area: Impostazione progettuale**

1. **innovatività** del progetto, misurata attraverso il giudizio sul grado di novità degli strumenti proposti nel progetto rispetto a quelli usati dal proponente o da altri nella soluzione di problemi analoghi a quello esposto nel progetto;
2. **coerenza** delle soluzioni prospettate rispetto alle criticità evidenziate e all'obiettivo individuato (strategico o specifico che, in quest'ultimo caso, deve essere unico e chiaramente determinato), misurata attraverso il giudizio sul livello di pertinenza delle soluzioni prospettate rispetto al problema identificato;
3. **efficienza ed economicità** delle soluzioni progettuali prospettate, misurata attraverso il giudizio sul livello di convenienza del rapporto tra risorse umane/materiali previste e risultati attesi.

II° macro-area: Modalità operative

4. **sostenibilità** degli interventi nel tempo (per la gestione o per la riproposizione futura delle iniziative attivate), misurata attraverso il giudizio sul livello di adeguatezza degli interventi di tipo tecnologico (manutenzione/aggiornamento della strumentazione proposta) e/o umano volti a garantire che i risultati del progetto permangano anche successivamente alla sua chiusura formale;
5. **coinvolgimento e collaborazione** di altri servizi o apparati interni o esterni all'Amministrazione per l'attuazione delle iniziative previste, misurato attraverso il giudizio sull'entità e sul grado partecipazione al progetto di apparati interni ed esterni all'Amministrazione proponente e di quelle eventualmente associate;
6. **potenziali beneficiari** del progetto, misurato attraverso il giudizio sull'ampiezza e specificità dei potenziali beneficiari indicati nel progetto e sulle spiegazioni relative;
7. **compartecipazione finanziaria** alla realizzazione del progetto, in relazione al cofinanziamento richiesto rispetto al costo totale di progetto al netto dell'I.V.A., misurata attraverso il giudizio sull'entità (percentuale di copertura) delle spese a carico dell'Ente proponente (compresi gli Enti eventualmente associati) rispetto al costo totale di progetto, per valorizzare il maggiore impegno economico dell'Ente locale rispetto all'entità del cofinanziamento regionale.

III° macro-area: Tecnologie e comunicazione

8. **comunicazione e informazione** sul progetto, a favore di cittadini o soggetti esterni all'Amministrazione, misurata attraverso il giudizio sul grado di adeguatezza delle strategie e mezzi di comunicazione/informazione programmati nell'ambito del progetto;
9. **interoperabilità** dei sistemi tecnologici, informativi e organizzativi proposti, misurata attraverso il giudizio sul livello di adeguamento ai parametri fissati nella relativa sezione dello schema di progetto, nel caso siano previsti nel progetto interventi di questa natura.

IV° macro-area: Razionalizzazione organizzativa della polizia locale

10. **stabilità delle Forme associative** esistenti, in relazione ai servizi di polizia locale espletati, misurata attraverso il giudizio sul livello di adeguamento ai parametri fissati nella relativa sezione dello schema di progetto;
11. **adeguatezza dell'estensione territoriale delle Forme associative** (costituite o anche in fase di costituzione) e, conseguentemente, dei progetti presentati, misurata attraverso il giudizio sul grado di corrispondenza tra la Forma associativa ed il "Piano ottimale di zonizzazione" di cui alla D.G.R. n 2350 del 1° agosto 2008 e eventuali successive modificazioni;
12. **possibilità di allargamento stabile** della base operativa e territoriale agli Enti Locali limitrofi, in virtù del progetto presentato o di singole azioni di esso e in rapporto al Piano ottimale di zonizzazione (la "stabilità" della base operativa e territoriale allargata è particolarmente significativa e, anzi, necessaria nel caso di progetti che implicano attività di coordinamento e raccordo tecnologico, funzionale e operativo rispetto agli Enti limitrofi all'Ente proponente o che rientrano nel suo ambito di competenza), misurata attraverso il giudizio sul grado di specificità e durata delle iniziative di allargamento formalmente attivate e documentate alla data di presentazione del progetto.

Gi indici sopra elencati possono essere semplici (ossia richiedere la raccolta di una singola informazione) o complessi (ossia essere la risultante di un insieme di informazioni raccolte attraverso lo schema di progetto).

2) - VALUTAZIONE E SELEZIONE

Le domande e i relativi progetti, presentati entro il termine di scadenza del bando, sono raccolti dalla U.P. Sicurezza Urbana e Polizia locale, che procederà alla preventiva verifica dei requisiti di ammissibilità degli stessi. Quelli che risultano ammissibili saranno valutati in base agli indicatori sopra descritti.

La valutazione è espressa con punteggio attribuito in relazione ai singoli indicatori di qualità, nell'ambito di una scala di punti predeterminata, compreso lo 0. Tali indicatori non sono necessariamente tutti rilevanti nella valutazione di un determinato progetto; saranno pertanto presi in considerazione e valutati solo quegli indicatori che risultino significativi rispetto alla specificità del progetto presentato.

Sulla base del punteggio assegnato ai singoli indicatori viene calcolato un indice di qualità complessivo del progetto. Tale indice si ottiene calcolando la media ponderata dei vari indicatori significativi; agli indicatori n. 1, 2, 3, 4 è attribuito un peso pari a 1,5; agli indicatori n. 10, 12 è attribuito un peso pari a 5; all'indicatore 11 è attribuito il peso di 7 e ai restanti indicatori è assegnato un peso pari a 1.

Nel caso in cui il progetto presenti carenze sostanziali, al relativo indicatore potrà essere attribuito il punteggio minimo previsto (ossia 0).

La valutazione è formalizzata con specifica scheda di valutazione, nella quale sono riportati:

- i punteggi attribuiti in relazione ai singoli indicatori di qualità e quello medio che ne consegue (indice di qualità complessivo di progetto);
- un eventuale giudizio sintetico.

La scheda è sottoscritta dal Dirigente e dai valutatori individuati nell'ambito e/o da parte delle Strutture regionali competenti.

Sulla scorta delle valutazioni effettuate e dei punteggi attribuiti, gli uffici competenti stilano una proposta di graduatoria per la formale approvazione da parte della Giunta regionale.

Paragrafo V - GRADUATORIA

A seguito della valutazione tecnica e dell'istruttoria amministrativa, la Giunta Regionale approva la graduatoria definitiva sulla base del punteggio medio ponderato attribuito a ciascuna domanda.

In caso di parità di punteggio conseguito sarà data priorità ai progetti che perseguono un *obiettivo strategico* e, in subordine, che rappresentano un numero maggiore complessivo di abitanti.

Sulla scorta della graduatoria approvata, il cofinanziamento è assegnato fino a esaurimento dei fondi disponibili, suddivisi in parte corrente e investimento, in misura equivalente a quanto richiesto dagli Enti Locali e nel rispetto di quanto previsto dal Paragrafo III, fatta salva l'eventuale attribuzione dei fondi residuali di bilancio (suddivisi in parte corrente e investimento) a favore degli ultimi assegnatari utilmente inseriti in graduatoria.

Paragrafo VI - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

Il cofinanziamento si intende accettato all'atto del ricevimento della relativa comunicazione di ammissione, fatto salvo quanto indicato al Paragrafo V in relazione all'assegnatario dei fondi residuali.

Nel caso in cui gli Enti intendano rinunciare al cofinanziamento, dovranno farlo entro 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione.

L'erogazione del cofinanziamento avverrà in due fasi:

- a) 30%, non prima di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a cofinanziamento (in assenza di formale rinuncia da parte dell'Ente assegnatario da trasmettere alla Struttura competente non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa), e comunque previa acquisizione delle "schede beneficiario" che saranno richieste;

- b) Il rimanente 70% sarà erogato a conclusione delle attività di progetto, previo inoltro della rendicontazione finale, secondo quanto indicato al successivo Paragrafo VII.

Paragrafo VII - RENDICONTAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1) - RENDICONTAZIONE

La rendicontazione finale deve essere trasmessa alla Struttura regionale competente **entro 20 giorni successivi** al termine ultimo previsto o concesso per la realizzazione del progetto.

La rendicontazione del progetto comprende:

- La domanda di liquidazione del saldo del cofinanziamento spettante;
- La relazione conclusiva, a firma del Responsabile del progetto dell'Ente proponente e del Legale rappresentante, per quanto di rispettiva competenza, che dia conto del progetto realizzato e, in particolare per le Forme associative, che dimostri il conseguimento degli eventuali impegni assunti in ordine alla stabilizzazione o all'estensione territoriale;
- Copia degli atti formali eventualmente sottoscritti per la costituzione della forma associativa prevista;
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e il prospetto riepilogativo, a firma del Responsabile del servizio finanziario o - se competente in materia - del Responsabile di procedimento, che dia conto delle spese sostenute, al netto dell'I.V.A.;
- Copia degli atti formali di impegno e liquidazione delle spese sostenute e delle fatture emesse e liquidate.

Dovrà inoltre essere allegata

- Copia di valido documento identificativo del sottoscrittore della attestazione sopra indicata.

Non dovranno essere allegati documenti contabili che saranno conservati dall'Ente con esplicita disponibilità alla verifica da parte della Regione Veneto.

Saranno ritenute ammissibili solo le spese effettuate nell'ambito delle previsioni del progetto ammesso a cofinanziamento, il cui impegno di spesa non sia antecedente alla data di adozione della deliberazione dell'Organo competente che approva il progetto presentato, né successivo alla data indicata come "data di conclusione del progetto" e la cui liquidazione non superi il termine di rendicontazione.

Il Dirigente regionale competente ha comunque la facoltà, in casi eccezionali e motivati, di concedere una deroga al termine ultimo previsto per la sola liquidazione delle spese.

La Struttura competente può predisporre eventuale specifica modulistica per la rendicontazione.

2) - MODIFICHE PROGETTUALI

Qualsiasi modifica che i beneficiari intendano apportare, in itinere, al progetto ammesso a cofinanziamento deve essere preventivamente richiesta al Dirigente della Struttura regionale competente e motivata in ordine alle ragioni, comunque strettamente funzionali alla sua maggiore efficienza, efficacia ed economicità.

Allo scopo l'Ente proponente dovrà inoltrare la relativa RICHIESTA PREVENTIVA, debitamente motivata e dettagliata in ordine alle ragioni, alla esatta natura delle modifiche da apportare e ai relativi costi, dando atto del permanere delle altre condizioni previste dal progetto.

L'attuazione delle modifiche è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Dirigente della Struttura regionale competente, il quale può anche autorizzare tacitamente le modifiche stesse

subordinatamente alla loro formale approvazione da parte degli Organi competenti degli Enti che hanno approvato il progetto originario, ove necessario.

3) - PROROGA DEL PROGETTO

La realizzazione del progetto può essere prorogata una sola volta per un termine che non può comunque superare :

- 3 mesi per i progetti di cui alla lettera a) del Paragrafo III, i quali comportano solo spesa corrente o spesa mista;
- 6 mesi per i progetti di cui alla lettera b) Paragrafo III, i quali comportano solo spesa di investimento.

La proroga deve essere richiesta almeno un mese prima della scadenza del termine di conclusione indicato nello schema del progetto.

La proroga è concessa con espressa autorizzazione del Dirigente regionale competente.

E' facoltà del Dirigente regionale competente accogliere richieste di proroga del progetto anche in deroga ai termini massimi sopra indicati, nei casi motivati e comprovati di eccezionalità e urgenza non derivanti da inerzia o da volontà dell'Amministrazione precedente, tenuto conto dei vicoli temporali imposti dalla L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Per quanto attiene alla possibilità di proroga delle sole liquidazioni relative a singole azioni di progetto, si rinvia a quanto detto al punto 1 di questo Paragrafo.

Paragrafo VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Qualora non sia rispettato il termine previsto e richiesto per la realizzazione del progetto, il cofinanziamento verrà revocato con l'obbligo di restituzione dell'acconto già erogato, maggiorato degli interessi maturati al valore del tasso legale.

Analoga sanzione sarà applicata se non verrà rispettato il termine ultimo previsto per la rendicontazione delle spese, salvo motivati casi, espressamente richiesti dall'Ente e autorizzati dal Dirigente regionale competente, per ragioni non dipendenti da inerzia o volontà dell'Ente locale richiedente.

Ove il progetto sia realizzato solo parzialmente, il cofinanziamento sarà ridotto in proporzione, in questo caso, qualora l'ammontare del cofinanziamento ridotto risulti inferiore all'acconto già erogato, si procederà al recupero della quota dei fondi indebitamente erogati maggiorata degli interessi maturati al valore del tasso legale.

Il cofinanziamento sarà inoltre revocato, con l'obbligo di restituzione dell'acconto già erogato maggiorato degli interessi maturati al valore del tasso legale, nel caso che la forma associativa ammessa a cofinanziamento abbia subito il recesso anche di uno solo degli Enti associati prima della completa erogazione del cofinanziamento, nonché ove venga a mancare anche uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando.

Non sono ammesse e potranno dar luogo a revoca o riduzione del cofinanziamento assegnato, azioni o spese non previste o non concluse nei termini suddetti, salvo eventuale proroga o modifiche concesse.

In caso di rinuncia al cofinanziamento o qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse sul medesimo capitolo, la Struttura regionale competente è autorizzata a scorrere nell'ordine la graduatoria definitiva per finanziare ulteriori progetti ritenuti idonei e non finanziati, ove ciò non contrasti con i vincoli procedurali imposti dal bando.

(*) Gli ambiti tematici previsti dall'art. 3 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2002, suddivisi secondo la tipologia di spesa prevista dal bilancio regionale, sono:

spesa corrente lettere a), c), d) dell'art. 3 L.R. 9/2002:

- a) la realizzazione di forme e sistemi coordinati ed integrati di vigilanza e sicurezza locale e di quartiere;
- c) le iniziative di prevenzione rivolte alla tutela delle fasce delle popolazioni più deboli ed esposte ai fenomeni di criminalità o di rischio dell'incolumità personale;
- d) interventi contro l'usura, i reati contro il patrimonio ed iniziative per il controllo del territorio contro la diffusione delle droghe e dell'alcolismo e a favore della sicurezza stradale;

spesa d'investimento lettere b), e), f) dell'art. 3 L.R. 9/2002:

- b) l'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali;
- e) la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo e telesorveglianza, sistemi per la richiesta rapida di soccorso, servizi informatici per la sicurezza;
- f) iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio all'interno delle quali si trovino edifici abbandonati o aree dismesse, anche mediante lo studio di valutazione dell'impatto di sicurezza.

(**) I progetti afferenti a secondo obiettivo strategico non sono finalizzati all'attuazione dell'art. 6 comma 3 della L.R. n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".